



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

dott. Stefano	PETITTI	Presidente
dott. Anna	CRISCUOLO	Componente
dott. Enzo	VINCENTI	Componente rel.
dott. Milena	FALASCHI	Componente
dott. Irene	TRICOMI	Componente

DECISIONE

Premesso:

che l'Ufficio Elettorale Regionale per la Regione Abruzzo, con provvedimento del 31 gennaio 2018, ha ricusato, per mancanza delle sottoscrizioni previste dalla legge, la Lista "Destre Unite - AEMN", presentata il 29 gennaio 2018 in riferimento alla elezione del Senato della Repubblica, rilevando che detta lista non rientra fra quelle indicate nell'Elenco dei gruppi parlamentari delle Camere della XVII legislatura e, quindi, non è esentata dalle sottoscrizioni;

che la predetta lista ha proposto a questo Ufficio Centrale Nazionale due distinti ricorsi, di analogo tenore e sottoscritti rispettivamente dai due delegati effettivi, deducendo: 1) violazione di legge, eccesso di potere, disparità di trattamento in relazione all'art. 18-bis d.P.R. n. 361 del 1957, a tal riguardo sostenendo che le modifiche di tale disposizione, dapprima per effetto della l. n. 52 del 2015 e, in prossimità delle elezioni, con la legge n. 165 del 2017, sono in conflitto con il diritto dell'Unione Europea, per cui ad essa ricorrente deve essere consentita la partecipazione alla consultazione elettorale in base al testo previgente, o, in subordine, deve essere disposta la rimessione della

questione, in via pregiudiziale, alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, affinché venga individuata una lettura della norma che sia conforme al diritto dell'Unione; 2) illegittimità costituzionale della novellata formulazione del citato art. 18-*bis* d.P.R. n. 361 del 1957; 3) incompetenza dell'Ufficio Elettorale Regionale a pronunciare la ricusazione contestata, perché il vaglio era stato già compiuto dal Ministero dell'Interno che, in fase di deposito dei contrassegni, aveva già affermato la validità dei collegamenti che consentono l'esenzione dalle sottoscrizioni;

che l'Ufficio Elettorale Regionale ha depositato le proprie deduzioni, con le quali ribadisce le ragioni di ricusazione della lista.

Considerato:


che i ricorsi sono infondati e, pertanto, vanno rigettati;

che, per un verso, la regolamentazione normativa della esenzione dalle sottoscrizioni costituisce effetto di scelte del legislatore non sindacabili in questa sede, in cui quest'Ufficio ha natura di organo amministrativo, né sotto il profilo della legittimità costituzionale, né sotto il profilo della conformità al diritto dell'Unione Europea;

che, peraltro, nessun aspetto di illegittimità costituzionale o di incompatibilità con il diritto dell'Unione appare configurabile in concreto, posto che le criticate modifiche legislative non introducono disparità di trattamento di situazioni simili, né appaiono viziate da irragionevolezza;

che l'esonero dalle sottoscrizioni è previsto dall'art. 18-*bis* d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dalla legge n. 52 del 2015, solo per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione di comizi, mentre è stato abrogato il comma 2 del citato art. 18-*bis*, in base al quale l'esonero era previsto anche per i partiti o gruppi politici che avessero effettuato dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e avessero conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo;

che, inoltre, il Ministero dell'Interno comunica l'elenco delle formazioni politiche costituite in gruppo parlamentare all'inizio della legislatura in corso, proprio al fine di permettere agli uffici elettorali di valutare la ricorrenza dell'ipotesi di esenzione dalla presentazione delle sottoscrizioni;



che, per altro verso, la ricusazione delle liste per l'elezione del Senato della Repubblica non rientra nella competenza del Ministero dell'Interno, ma in quella degli Uffici Elettorali Regionali, che si pronunciano in merito applicando la legge.


P.Q.M.

Rigetta i ricorsi.


Si comunichi.

Roma, 5 febbraio 2018.

I COMPONENTI




IL PRESIDENTE



Depositato in Segreteria

oggi, 05 FEB 2018 11/16.10

**IL SEGRETARIO
DELL'UFFICIO ELETTORALE**



È copia conforme all'originale

Roma **05 FEB 2018**

**IL SEGRETARIO
DELL'UFFICIO ELETTORALE**

